

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI

Anno VIII — Vol. XII

Domenica 27 Marzo 1881

N. 360

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE OPERE PIE

In attesa che la Commissione nominata col Reale decreto 3 giugno 1880 abbia compiuto l'ingente impresa di una inchiesta generale sulle opere pie del regno, e che da cotesta inchiesta venga fuori un progetto di riordinamento completo della pubblica beneficenza, l'on. Ministro dell'Interno, persuaso che il lavoro della prelodata Commissione dovrà andare pur troppo per le lunghe, ha creduto opportuno di proporre intanto al Parlamento alcune riforme alla vigente legge sulle opere pie, tanto e quanto perchè possa senza ulteriori indugii ripararsi agli inconvenienti che la esperienza ci ha rivelati nell'odierno assetto di un tal ramo importantissimo di pubblica amministrazione. Le riforme progettate dall'on. Depretis assumono la modesta apparenza di modificazione a cinque soli articoli della legge del 3 agosto 1862, ed essendo già state esaminate dagli uffici della Camera fra pochi giorni le vedremo discusse in Parlamento.

Gli articoli di detta legge modificati col progettino ministeriale sono quelli indicati dai numeri 6, 7, 12, 15 e 19, e le riforme consistono: 1° nell'aumentare i casi di esclusione dall'incarico di amministrare le opere pie applicando per queste gli stessi criteri indicati per i Comuni e le Provincie dall'art. 26 della vigente legge comunale; 2° nel dichiarare nulle di pieno diritto le deliberazioni alle quali abbiano preso parte amministratori in esse interessati, o personalmente o per conto dei propri congiunti ed affini, come pure i contratti di forniture ed appalti nei quali prendano interesse gli amministratori stessi; 3° nel rendere applicabili alle amministrazioni delle opere pie le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato; 4° nel sottoporre alla preventiva approvazione dell'autorità tutoria i bilanci delle opere pie per i quali oggi, per regola generale, non si richiede approvazione di sorta; 5° nell'affidare la revisione dei consuntivi delle opere pie ai Consigli di Prefettura togliendo così tale incarico alle Deputazioni provinciali alle quali oggi è deferito.

Di coteste parziali riforme, ed in specie di quelle che si riferiscono ai bilanci ed ai rendiconti, facemmo menzione in questo periodico appena se ne incominciò a parlare nei pubblici fogli, ma l'argomento ci pare così importante che ci permettiamo richiamarci sopra nuovamente l'attenzione dei lettori, emettendo in proposito il nostro parere in specie dopo che abbiamo potuto leggere, nella relazione che accompagna il progetto, le ragioni che hanno consigliato queste innovazioni.

Le modificazioni ed aggiunte portate agli articoli

6 e 7 della legge vigente ci appaiono commendevoli più che altro per la buona intenzione che le ha dettate. E evidente la convenienza che non si chiamino ad amministrare le pie istituzioni cittadini sereditati perchè inabilitati o falliti, o perchè abbiano subite condanne o pene criminali e correzionali per reati contro la proprietà ed il buon costume; e così pure è giusto che la proibizione fatta agli amministratori di prendere parte a deliberazioni riflettenti l'interesse loro personale o quello dei loro congiunti sia rafforzata con la dichiarazione che i deliberati ed i contratti viziati dalla illegale partecipazione di amministratori interessati debbano annullarsi. Ma siccome non si affida a nessuna autorità il compito di sindacare le nomine degli amministratori delle opere pie, nè si richiede per la esecutorietà delle rispettive deliberazioni e contratti la preventiva approvazione o sanzione di un'autorità superiore, così dubitiamo assai che possa realizzarsi il voto del riformatore perchè non sappiamo chi curerà poi la rigorosa applicazione di tali nuove disposizioni. Ed a proposito della nullità di cui verrebbero colpite le deliberazioni prese di mira dalla enunciata riforma dell'articolo 7 della legge, desidereremmo che si dichiarasse pure dentro qual termine la nullità debba pronunziarsi dall'autorità superiore per quel che riguarda l'interesse dei terzi. Un tale termine non è prefisso neppure per le deliberazioni comunali e provinciali, ma l'esperienza c' insegna come cotesta lacuna della legge dia luogo a molti inconvenienti, e le autorità superiori si sentono bene impacciate quando si trovano nel caso di dovere annullare uno stato di fatto creato da una deliberazione, di per se stessa illegale, ma che ormai apparisce aver avuto la sanatoria del tempo; e potrebbero citarsi molti pareri del Consiglio di Stato con i quali si consiglia al Governo del Re di prescindere dal pronunziare l'annullamento di talune deliberazioni illegali per non colpire interessi ormai acquisiti in buona fede. Se cotesta rigorosa disposizione dovesse ora applicarsi per tutte quante le amministrazioni di opere pie, gran parte delle quali sono in mano di cittadini ignari di leggi, potrebbero moltiplicarsi di troppo i gravi inconvenienti, da noi sopra accennati, ove il rigore della legge non venisse temperato col designare un termine perentorio per le dichiarazioni di nullità nell'interesse dei terzi, ammesso pure che la deliberazione illegale possa e debba dichiararsi nulla in ogni tempo, ma nel solo interesse della legge.

La disposizione che vorrebbe introdursi nell'articolo 12 della legge sulle opere pie per rendere ad esse applicabili le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato, sebbene anch'essa sia improntata dal desiderio di impedire abusi e frodi nelle aziende

delle pie istituzioni, pure ci sembra peccare assai di esagerazione, in specie di fronte alla massima parte di cotesti Enti, cioè a quelli di piccola importanza e dotati di meschine rendite. La pratica di 18 anni ci ha insegnato come, per un gran numero di istituzioni di beneficenza, riesca impossibile la esatta osservanza dell' articolo 11 della vigente legge, che richiede una idonea cauzione da tutti i tesorieri di opere pie che godono di rendite fisse; ora dietro tale esempio, come potrebbe esigersi da tutte coteste aziende la osservanza dei regolamenti generali di contabilità non sappiamo davvero. Riflettiamo che alla vigente legge sulle opere pie può farsi già lo stesso rimprovero indirizzato alla legge comunale, cioè di non voler tener conto della immensa differenza che passa fra gli enti a lei soggetti, e di voler trattare con le stesse regole un grande Istituto ospitaliero, che abbia qualche milione di rendita, ed una pia fondazione per conferimento di una dote di poche lire. Tanto più cotesto rimprovero sarebbe meritato quando si pretendesse applicare a tutte le pie amministrazioni, senza distinzione, il complicato congegno col quale funziona la contabilità dello Stato. Si capisce fin d' ora da tutti coloro, che abbiano un po' di senno pratico, che codesta riforma resterà lettera morta per la maggior parte delle pie aziende, e non ci pare davvero decoroso per il Governo ed il Parlamento il proporre e l' approvare leggi delle quali si presente la inosservanza per la massima parte dei casi.

Che debbano sottoporsi all' approvazione preventiva dell' autorità tutoria i bilanci annuali delle pie istituzioni, è cosa ammessa da tutti, ed il non aver richiesta cotesta approvazione è forse il più grave difetto che si rimproveri alla vigente legge sulle Opere pie. Sarebbero adunque parole vane ed inutili quelle spese a dimostrare l' assoluta convenienza della riforma progettata dall' on. Depretis all' art. 15 della legge del 1862, e può solo deplorarsi che una tale riforma siasi fatta attendere fino ad oggi.

Ma la stessa approvazione unanime che incontra la riforma ora accennata, non se la meriterà, per quanto a noi pare, l' altra innovazione progettata dall' on. Depretis all' art. 19 della vigente legge, la quale consiste nel togliere alle Deputazioni provinciali l' incarico di approvare i rendiconti delle Opere pie per affidarlo ai Consigli di Prefettura. Nel numero 349 di questo periodico abbiamo già espressa la nostra opinione in proposito a tal cambiamento, e manteniamo oggi quanto dicemmo allora nonostante gli argomenti addotti dall' on. ministro nella relazione che accompagna il progetto in esame. — Principale argomento messo fuori dal ministro è, che le Deputazioni provinciali, aggravate già da molti altri incarichi, non possono attendere con solerzia alla revisione dei conti delle Opere pie, anche perchè mancano di personale sufficiente ed adatto per tale operazione, e quindi si ritiene che i Consigli di Prefettura se ne occuperanno con maggior cura e sollecitudine. Or bene cotesto argomento invece di provarci la necessità della riforma progettata ci prova che non si ha in alto una esatta idea del modo con cui si procede in pratica al disbrigo di questa faccenda dei conti delle Opere pie, e che si prende equivoco intorno alla vera ragione dei lamentati ritardi. Con la relazione ministeriale si verrebbe a dire in conclusione che il ritardo nella approvazione dei conti si verifica perchè i membri delle Deputazioni provin-

ciali non se ne danno bastante cura e perchè i loro impiegati non sono valevoli a coadiuvarle nel lavoro; ma chi ha pratica di tali faccende sa bene che la cosa non procede affatto così. Nel fatto la Deputazione provinciale non può deliberare sui conti delle Opere pie finchè l' Ufficio di Prefettura, che, per l' art. 76 del Regolamento comunale e provinciale, deve coadiuvarla negli affari affidatole come autorità tutoria, non li ha trasmessi a lei dopo che sieno riveduti dalla Ragioneria della Prefettura stessa. Se la Ragioneria ritarda il lavoro preliminare di revisione la buona volontà e la solerzia della Deputazione provinciale a nulla giova; essa non può esigere efficacemente una maggior sollecitudine da funzionari da lei indipendenti, può soltanto pregare il Prefetto, suo presidente, a sollecitarli, ma non mancano mai al Prefetto buone ragioni per scusare il ritardo dei suoi impiegati. — Il rimproverare, come si fa, alle Deputazioni provinciali il ritardo nell' approvazione di questi conti è una ingiustizia che si commette per non aver esatta conoscenza del come va in pratica il disbrigo di questo servizio, mentre la verità è che le migliaia di conti trasmessi dalle pie Amministrazioni e non ancora approvati non si trovano già sul tavolo delle Deputazioni ma negli scaffali delle Ragionerie delle Prefetture, le quali, o per scarsità di personale o per altre cause, non trovano modo di rivederli per sottoporli quindi all' approvazione della Deputazione provinciale. — Se dunque il lamentato ritardo dipende dagli Uffici di Prefettura, non sappiamo davvero quanto e come potrà sollecitarsi il lavoro disponendo per legge che i conti si approveranno dal Consiglio prefettizio invece che dalla Deputazione; basterebbe invece che si aumentasse convenientemente il personale di Ragioneria delle Prefetture o si facesse lavorare un po' più, e l' arretrato dei conti sparirebbe ugualmente anche senza scemare le attribuzioni della Deputazione provinciale.

Riflettiamo poi che, per le progettate riforme, dovranno approvarsi anche i bilanci preventivi delle Opere pie, e siccome le Deputazioni provinciali, che sono incaricate di cotesta approvazione, come autorità tutorie, dovranno essere coadiuvate anche per cotesto lavoro dagli Uffici di Prefettura, in virtù del citato articolo 76 del Regolamento comunale, così è evidente che il lavoro delle Ragionerie prefettizie, a riguardo delle Opere pie, aumenterà di mole e di importanza; perchè anche per i bilanci prima che sieno sottoposti alla Deputazione occorrerà una revisione preventiva almeno per ciò che deve riguardare la loro contabilità materiale. Nella relazione ministeriale non si legge una parola che affidi ad altri uffici cotesto lavoro preliminare, o che ci manifesti l' intenzione del Governo di aumentare il personale delle Ragionerie di Prefettura; e non sarebbe da stupirsi se si applicassero le progettate riforme senza pensare al personale che deve coadiuvare il Consiglio di Prefettura e la Deputazione nel servizio delle Opere pie. E facile prevedere come si aumenterebbero allora gli inconvenienti, ai quali si intende riparare con questa modificazione all' articolo 19 della legge sulle Opere pie.

Considerate in complesso le innovazioni progettate dall' on. Depretis per l' amministrazione delle nostre Opere pie, quantunque riconosciamo che sono dettate da ottime intenzioni, pure non le crediamo bastanti a riparare agli inconvenienti che general-

mente si lamentano in proposito, in specie perchè aumentano ancora, invece di toglierla di mezzo, quella molteplicità di tutori e di sorveglianti che a parer nostro contraddice apertamente allo scopo che si vorrebbe ottenere. Riconfermiamo un'altra volta la opinione già altre volte espressa, che cioè, se si vuole una tutela seria per le Opere pie, cotesta deve affidarsi ad un'autorità unica, la quale possa servirsi di mezzi suoi propri ed adeguati al bisogno, e che assuma di fronte al paese la responsabilità intiera del buono o cattivo andamento delle pie Amministrazioni. E siccome ci pare in gran parte ingiusta, od almeno assai azzardata e prematura la condanna che si pronunzia contro l'attitudine delle Deputazioni provinciali ad esercitare convenientemente questo Ufficio tutelare, così senza pensare a costituire nuove Autorità, vorremmo che si affidasse alle Deputazioni stesse ogni ingerenza di sorveglianza e di tutela sulle Opere pie, tanto per i bilanci e rendiconti, quanto per la esatta osservanza delle leggi che le governano. — La Deputazione poi potrebbe nominare, anno per anno, con lo speciale incarico di dirigere cotesto servizio uno dei suoi membri, il quale coadiuvato dall'Ufficio provinciale dovrebbe esercitare verso le pie Amministrazioni tutte quelle incombenze oggi affidate al Prefetto, cui però spetterebbe sempre anche su coteste quell'alta sorveglianza attribuitagli dall'art. 3 della legge comunale sopra tutte le pubbliche Amministrazioni della provincia. — Insomma, vorremmo che l'Ufficio di sorveglianza e di tutela delle Opere pie fosse essenzialmente Ufficio provinciale, esercitato da rappresentanti della provincia, ed a tutte spese dell'Amministrazione provinciale, in quanto che ci sembra trattarsi qui di interessi locali, che, se da un lato non possono lasciarsi in piena balia dei Comuni, tali quali sono oggi costituiti in Italia, dall'altro lato sono affatte estranei alla natura ed essenza del Governo nazionale, il quale, distratto da altre cure di ordine più generale ed elevato, non può e non potrà mai convenientemente provvedervi, come pur troppo ci ha dimostrato fin qui una lunga e dolorosa esperienza.

IL CONGRESSO PER LA RIFORMA DEL CREDITO FONDIARIO

Il Congresso per la riforma del credito fondiario ha terminato i propri lavori. Ci vengono comunicate le deliberazioni prese, raccolte e stampate per cura del Ministero di agricoltura industria e commercio. Riserbandoci di parlarne più estesamente quando vengano pubblicati i verbali delle discussioni del Congresso, crediamo opportuno porgere frattanto ai lettori un sunto delle deliberazioni stesse.

Vengono prima di tutto quelle di ordine generale.

Allo scopo che coll'attuale ordinamento siano tolti gli ostacoli alla maggiore diffusione del credito in ogni parte del Regno, il Congresso fa voto:

1° Che sia tolto ogni vincolo d'azione agli Istituti autorizzati, sopprimendo le zone territoriali;

2° Che gli Istituti localizzino il più possibilmente le operazioni di credito e istituiscano a tale scopo Agenzie per lo meno in ogni provincia, presso le quali sia possibile compiere le operazioni preliminari del mutuo fino al contratto condizionato in-

clusive ed anche procedere, dietro speciale delegazione, con quelle garanzie che ogni Istituto crederà di porre, alla consegna delle cartelle;

3° Che, quando un istituto ne faccia domanda si provveda affinchè in ogni provincia, o anche in ogni circondario, un Corpo morale (Cassa di Risparmio, Monte di Pietà o altra istituzione) adempia l'ufficio di Agenzia del Credito fondiario.

All'ultima parte di questa deliberazione era stata proposta una aggiunta, nel senso che gli Istituti i quali assumessero l'ufficio di Agenzia del Credito fondiario, dovessero avere una partecipazione agli utili. Siffatta proposta non fu messa ai voti, avendo il Congresso stimato opportuno di lasciarne l'esplorazione ai concerti fra i diversi Istituti.

In secondo luogo il Congresso esprime il desiderio che si provveda ad un buon ordinamento dei pubblici catasti, in modo che possa facilmente constatarsi la consistenza e la legale derivazione della proprietà, ma che intanto si provveda alle correzioni necessarie nei catasti esistenti per l'efficacia delle iscrizioni ipotecarie in rapporto alle enumerazioni o confinazioni dei fondi ed alle sollecite volture di ufficio.

In quanto ai limiti dei prestiti che oggi fanno gli Istituti di Credito fondiario, è noto che questi non possono prestare più di L. 500 mila ad ogni persona od ente morale, nè per un ammontare maggiore della metà del valore dei fondi offerti in garanzia. Il Congresso propone che cotesto limite massimo venga tolto e che l'Istituto possa prestare fino ai *tre quinti* del valore delle terre nude quando ciò serva a liberare la proprietà rusticana coltivata a seminerio o a pascolo nudo dal residuale prezzo d'acquisto o dal peso enfiteutico, ovvero a soddisfare integralmente una quota di concorso obbligatorio per opera di bonifica; a condizione però che il mutuo serva effettivamente agli scopi sovraindicati e non ad altro.

Importanti sono le deliberazioni relative alla cartella fondiaria e alle anticipazioni in conto corrente con ipoteca. Mentre oggi gli Istituti emettono un'unica specie di cartelle fondiarie del valore nominale di L. 500 fruttante l'anno interesse del 5 0/0, il Congresso chiede ch'essi possano emetterne in serie fruttanti il 3, il 4 1/2 e il 4 per cento e che la scelta di esse spetti al mutuatario.

Propone altresì che possano emettersi due serie di cartelle nominative, una colle cedole nominative, l'altra colle cedole al portatore, come ha luogo per le cartelle nominative del debito pubblico. L'art. 9 della vigente legge stabilisce, che le cartelle fondiarie possano, nei limiti prescritti dagli Statuti, essere ricevute in pegno *per anticipazioni* da ogni Stabilimento di credito. Il congresso esprime il desiderio che lo possano anco per i *conti correnti* a che a queste operazioni si intenda applicabile il disposto degli art. 8 e 10 della legge 21 giugno 1869 sul Credito agrario; i quali articoli rendono più semplice e più sommaria, a favore degli Istituti, la procedura contro i debitori. Il Congresso raccomanda inoltre che venga fatta una aggiunta all'art. 16 della vigente legge, a tenore del quale possano investirsi in cartelle fondiarie i capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate e in generale tutti quelli che devono essere impiegati in prestiti ipotecari o in acquisto di immobili. L'aggiunta dovrebbe essere la seguente:

« Possono altresì essere validamente convertite in cartelle fondiarie le doti prescritte per le mogli dei militari. — Possono effettuarsi in cartelle fondiarie i depositi per cauzione di contratti d'appalto dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni e i depositi giudiziari, e in generale tutti quei depositi pei quali accettansi titoli dello Stato. »

Fra le deliberazioni che stiamo enumerando troviamo la seguente: « Il Congresso fa voto che sia esteso l'uso del deposito delle cartelle con tutte quelle facilitazioni che valgono a supplire al bisogno manifestatosi di riunire più cartelle in un unico titolo. »

L'art. 17 del regolamento 25 agosto 1866 annesso alla vigente legge, dispone: « Il valore di ogni cartella sarà di L. 500. Contro il deposito di una cartella fondiaria, ogni Istituto ha facoltà di emettere cinque spezzati o frazioni di L. 100 ciascuno, *le di cui cedole saranno esclusivamente pagate dallo Istituto che ne avrà operata la emissione.* »

« Tali spezzati porteranno col loro numero d'ordine il numero della cartella principale depositata, e saranno rimborsate coll'estrazione della cartella stessa e soltanto dallo Istituto che l'ha emessa. » — La disposizione contenuta nelle parole che abbiamo sottolineate, il Congresso propone venga abolita.

Riportiamo testualmente le altre deliberazioni, relative alle cartelle fondiarie e quella intorno ai conti correnti.

Il Congresso fa voto che sia stabilito che, verificandosi un avanzo dalla vendita delle cartelle pignorate, questo rimanga infruttifero presso l'Istituto a disposizione del deponente.

Il Congresso fa voto che nel caso di restituzione anticipata d'un capitale o d'una parte di esso in numerario, il debitore, oltre i diritti di commissione ed erariali, abbia a versare gli interessi relativi da calcolarsi fino al tempo in cui, per effetto della prossima estrazione, verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ritraibile dal rimpiego momentaneo della somma che, sopra proposta del debitore, l'Istituto stesso potesse ammettere.

Il Congresso fa voto che nel caso di smarrimento o di distruzione di cedole semestrali di cartelle intestate con cedole nominative, vengano queste pagate al titolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il quinquennio dalla loro scadenza prescrizione senza essere state presentate all'esazione.

Il Congresso fa voto che sia soppressa la facoltà concessa dalla legge agli Istituti di emettere Buoni di cassa.

Il Congresso fa voti che, conservata agli Istituti di credito fondiario la facoltà delle anticipazioni a conto corrente con ipoteca, siano le relative disposizioni legislative e regolamentari modificate nel senso:

a) Che tali anticipazioni possano essere concesse fino alla metà del valore del fondo ipotecato;

b) Che tutte le condizioni relative alle anticipazioni in conto corrente, tanto sul saggio dell'interesse, quanto sui prelevamenti e sui versamenti, siano lasciate alla libera contrattazione fra Istituto e mutuario col solo vincolo che il termine del contratto non ecceda il quinquennio prorogabile anche tacitamente di anno in anno.

Per rilevare l'importanza di quest'ultimo voto, è utile ricordare come la legge vigente imponga che l'anticipazione in conto corrente non ecceda i *quattro decimi* del valore del fondo dato in ipoteca, e

come il regolamento che l'accompagna stabilisca i vincoli seguenti:

Art. 10. — L'anticipazione sopra pegno di cartelle fondiarie emesse dall'Istituto si farà non oltre quattro quinti del valore corrente, e non potrà essere fatta per un termine minore di 15 giorni nè maggiore di 4 mesi.

Art. 12. — L'interesse sulle anticipazioni sopra pegno sarà di 1 per cento di più dello sconto della Banca Nazionale del Regno.

Art. 15. —

Il saggio degli interessi per conti correnti sarà stabilito all'apertura dei conti medesimi dall'Istituto; però dovrà essere sempre almeno dell'uno per cento al disopra di quello che corrisponde agli interessi delle cartelle fondiarie calcolate al valore corrente.

Non si potranno fare ordinativi di conti correnti per una somma maggiore in complesso di un ventesimo per ogni settimana della somma messa in fido.

Tutte queste disposizioni restrittive hanno fatto sì che le operazioni di conto corrente prendessero fino ad oggi ben poco sviluppo. Le cifre dei varii Istituti relative ad esse sono infatti meschinissime. E dunque da lodarsi il Congresso per avere emesso il voto più sopra riferito.

Ecco ora l'ultimo tra quelli che si riferiscono alle cartelle:

Il Congresso fa voto che il Governo studi la questione, se ammettendosi un nuovo titolo per ciascuna operazione ipotecaria senza frutti dagli Istituti di credito fondiario, che valga a dar mezzo allo intestatario di richiedere a qualsiasi Istituto di credito o privato l'apertura di un conto corrente, presso cui sia depositato quel titolo, possa viemmeglio raggiungersi lo scopo che la legge si è proposto, potendo prescriversi che in caso di chiusura del conto corrente a perdita e di inadempienza del debitore, il depositario possa richiedere la rivalsa del titolo all'Istituto fondiario emittente, il quale sarebbe obbligato a pagarlo dopo un anno dalla richiesta fattane dal depositario creditore, ferma già la liquidazione del debito tra questo e il debitore.

(Continua)

Società di economia politica di Parigi

Riunione del 5 Febbraio 1881

La proposta messa in discussione è formulata nel modo seguente: *Il legislatore deve limitare le ore di lavoro nelle fabbriche?* Questa limitazione è stata l'oggetto di un disegno di legge presentato dal deputato *Martin Nadaud* e di una relazione favorevole del deputato *Riccardo Waddington*.

Ha il primo la parola il deputato *Recipon*, il quale esamina gli argomenti del *Waddington*. Prima di tutto non trova nessuna somiglianza fra la legge proposta adesso e quella del 1873 intorno al lavoro dei fanciulli nelle fabbriche. Lo Stato ha il diritto e il dovere di proteggere il fanciullo che non può difendersi da se e delle di cui forze si potrebbe

abusare. Proteggendolo fa atto di umanità e di patriottismo.

È dovere di ogni governo, che si curi veramente della grandezza e della prosperità del paese, di occuparsi dei fanciulli, perchè vegliando al loro sviluppo morale e fisico prepara l'avvenire. Non è lo stesso per l'operaio adulto che può difendere e discutere i suoi interessi. Limitando il suo lavoro si attenta alla sua libertà. Cittadino libero, può rivendicare il suo diritto al lavoro per tutto il tempo durante il quale gli piace di lavorare, e ripudiare la tutela inutile e pericolosa dello Stato. Vi sono altri mezzi più efficaci di venirgli in aiuto senza ledere la sua libertà. Le conseguenze di una tal legge per l'industria nazionale sarebbero disastrose, perchè si produrrebbe meno ed il costo di produzione aumenterebbe.

Un gran numero d'industrie non danno un beneficio maggiore del 5 o dell'8 0/0 e si vorrebbe aumentare più che di altrettanto il costo di produzione. In tal modo gli industriali dovranno o aumentare i prezzi o chiudere i loro opificii.

Se chiudono gli opificii qual vantaggio verrà agli operai da questa legge? Se aumentano i prezzi, la situazione sarà migliore? No davvero perchè la nostra industria si troverà in uno stato d'inferiorità di fronte all'industria estera. Saremo obbligati di abbandonare la via del libero cambio, nella quale siamo entrati per ritornare alla protezione. Chi può assicurarci in fatti che se da noi si colpiscono i prodotti stranieri, anche i nostri non saranno alla loro volta colpiti di dazi equivalenti quando usciranno dai nostri confini? Questo progetto di legge sarà bene accolto dai protezionisti, che vi scorgeranno un mezzo indiretto per ricondurci sempre più al loro sistema.

Se questa legge è dannosa per gli industriali non lo è meno per l'operaio. Gli si interdice ogni beneficio superiore a quello di una giornata ordinaria: gli si toglie ogni iniziativa, ogni possibilità di risparmio, che gli permettano di sopportare i giorni di sventura. Si distrugge la sua indipendenza, il suo diritto al lavoro, per farne una macchina come quelle ch'esso mette in movimento. Invece di innalzarlo lo si avvilitisce; gli si riconosce abbastanza intelligenza per il voto politico, e non quanto basti per sapere quanto tempo deve dedicare al lavoro. La legge proposta invece d'essere una legge di protezione, come affermano i suoi autori, sarebbe una legge di oppressione.

Il sig. *Leroy Beaulieu*, distingue nel progetto Nadaud una questione di principio ed una questione di applicazione. E prima di tutto è egli vero, come come si pretende, che gli operai sieno senza difesa di fronte a chi dà loro da lavorare? Se ciò fosse, l'intervento dello Stato potrebbe difendersi. Dal 1840 al 1848, quando si stava formando la grande industria, vi fu un periodo di perturbazione, durante il quale i padroni abusarono con una colpevole impudenza ed una specie di cinismo delle forze dei loro operai; taluni giunsero fino ad esigere da loro 16 e 17 ore di lavoro al giorno. Il governo del 1848 può invocare le circostanze attenuanti per aver cercato nella limitazione legale della giornata di lavoro un rimedio a questo deplorabile stato di cose.

D'altronde la situazione degli operai era molto differente da quella d'oggi. È vero che si erano concessi agli operai i diritti politici; ma i diritti industriali, se così si può dire, non li ebbero che in

seguito, quando fu abrogata la legge sulle coalizioni e poterono intendersi per tutelare i propri interessi.

Il diritto di coalizione, come l'esperienza ha dimostrato, è un'arme eccellente, della quale hanno imparato a servirsi. Si è detto degli scioperi molto più male di quello che non meritino; è certo un mezzo, di cui non bisogna abusare, ma che riesce spesso, e sempre quando le domande degli operai sono giuste e quando la diminuzione del lavoro o l'aumento del salario che reclamano è possibile.

In molte industrie come in quelle relative alla costruzione di stabili la riduzione della giornata a 9 ed anche a 8 ore di lavoro è già avvenuta, dietro domanda degli operai. Dunque l'operaio è emancipato; oltre i diritti che già possiede si sta per dargli anche quello di fondare delle associazioni sindacali. Il volerli poi accordare una protezione speciale sarebbe, in verità, illogico. Se è capace di difendersi non sa cosa fare di questa protezione, se non lo è perchè dargli dei diritti dei quali non vuole o non può far uso? Si concepisce la protezione legale dei fanciulli e delle donne; ma gli uomini liberi debbono respingerla.

Considerata dal lato dell'applicazione il progetto di legge del Nadaud tende a stabilire, fra le diverse categorie di cittadini, distinzioni e disuguaglianze arbitrarie. È arbitrario il prender di mira gli operai degli opificii e non quelli delle piccole industrie, nè tanti altri individui che sono veri lavoratori come gli operai propriamente detti. È arbitrario il fissare a 10 e non a 11, a 9 o ad 8 ore la durata normale del giorno di lavoro, quando questa durata normale dipende dalla natura delle industrie, dalla condizione della produzione, dalle esigenze del consumo e da altre circostanze variabili. Se si stabilisce un massimo, perchè non si stabilisce un minimo? Si crede oggi che una giornata di 10 ore sia sufficiente, ma presto la si ridurrà a nove o ad otto: non vi è ragione di fermarsi.

Mentre il sig. Nadaud prende sotto la sua protezione gli operai degli opificii, uno dei suoi onorevoli colleghi si fa il campione di quelli che egli chiama « i servi delle strade ferrate. » Egli vuole per esempio che lo Stato obblighi le Compagnie a restituire ai loro operai e impiegati, quando li licenziano, le somme che hanno loro trattenute per la pensione. Ma prima di imporre una tal legge alle intraprese private, lo Stato dovrebbe cominciare col praticarla per il primo verso i funzionarii che revoca o che muoiono, senza aver raggiunto quell'età che dà loro diritto alla pensione. Va bene che lo Stato faccia delle esperienze, e dia il buono esempio; se queste esperienze riescono, se gli esempi sono buoni troverà chi lo imiti; ma non è ammissibile che pretenda di obbligare gli altri a fare ciò che esso non fa. Lo Stato che è un gran produttore, poichè ha arsenali, manifatture di tabacchi e di polveri, ecc. può, se vuole, ridurre la giornata dei suoi operai a 10 ore; può stabilire il confronto della produttività della giornata di 12 con quella di 10 ore; nulla vi ha di meglio; ma lasci ai padroni ed agli operai maggiorenni, che hanno il diritto di coalizione e di associazione la facoltà di lavorare quante ore vogliono. Il sig. Nadaud, in fin dei conti, è pieno di buone intenzioni; ma egli vorrebbe trascinare i suoi colleghi in una via pericolosa. Per via sua, noi avremmo presto una cassa di pensioni per gli operai sovvenzionata, che domanderebbe ogni anno al-

l'erario 700 o 800 milioni; avremmo l'assicurazione fatta dallo Stato e tante belle cose l'una più costosa dell'altra. Il male si è che il sig. Nadaud è seguito da molta brava gente che ha buone intenzioni quanto lui, ma che come lui riflette poco; ed oltre da questi è seguito da coloro che cercano la popolarità, e finalmente dai protezionisti che sperano di guadagnare qualcosa aiutando gli operai.

Il sig. *Mercier* ricorda che i francesi i quali in generale sono partigiani dei regolamenti sul lavoro, invocano volentieri l'esempio dell'Inghilterra, che, essi dicono, malgrado il suo culto tradizionale per il *self government* ha emanate prima di noi leggi che proteggono il debole contro il forte, l'operaio contro il padrone. Ma è bene sapere come sono andate le cose dall'altra parte della Manica.

L'agitazione è incominciata nel 1829, non in favore di tutti gli operai ma soltanto delle donne e dei fanciulli che lavoravano nelle miniere. Queste donne e questi fanciulli si misero a percorrere le vie delle grandi città, formando lunghe processioni e cantando canzoni con voci lamentevoli. Questo servì a commuovere specialmente le *ladies*, che presero parte per questi piccoli esseri usciti dalle catacombe, si ottenne una legge che proibiva alle donne ed ai fanciulli di lavorare nelle miniere, e più recentemente fu votata un'altra legge che fissa ad 8 ore la giornata del lavoro — sempre però per le donne ed i fanciulli; ma, siccome le donne ed i fanciulli formavano in un gran numero di opificii la maggioranza degli operai, quando questi lasciavano l'opificio, necessariamente si sospendeva il lavoro e in fatto la giornata per moltissimi operai si trovava così ridotta a 8 ore. E poi uso in Inghilterra che il lavoro cessa a metà di giornata il sabato, è sempre sospeso la domenica, e le ore di lavoro si contano non a giorni, ma a settimane. Per quel che riguarda la Francia, il signor *Mercier* ritiene, come gli oratori che lo hanno preceduto, che i fanciulli debbono esser protetti dalla legge, ma che gli operai adulti, che sono elettori, che hanno il diritto di coalizione e stanno per avere il diritto di associazione, possano proteggersi da sè.

Il sig. *Limousin* è della stessa opinione. Tuttavia, non crede, come il sig. *Recipon*, che riducendo a 10 ore la giornata di lavoro si vengano ad aumentare del 15 0/0 le spese di produzione: secondo la sua opinione, l'operaio che è obbligato a lavorare 12 ore, resta 12 ore all'opificio, ma non lavora che 10, e questo per la ragione che le sue forze non gli permettono di lavorare di più. Ritenendolo all'opificio soltanto 10 ore si otterrebbe facilmente da lui la stessa quantità di lavoro. Questo può esser vero per certe industrie nelle quali è l'operaio stesso che lavora, ma nelle grandi industrie meccaniche, nelle quali il lavoro dell'operaio non è che l'ausiliario ed il complemento del lavoro delle macchine, al sig. *Limousin* sembra evidente che due ore di lavoro più o meno ogni giorno, in fin d'anno producono una grande differenza.

Il sig. *Alglave*, dimostra come la questione non sia così semplice come sembra.

Bisogna esaminare le cose da vicino per formarsi un concetto giusto. Si dice volentieri che da parte dei manifatturieri del Nord la riduzione della giornata a 10 ore è uno spediente protezionista. Ciò è possibile, ma il loro spediente è fallace, perchè quei manifatturieri sanno bene che questa riduzione non

farebbe che porli quasi nella stessa situazione dei loro concorrenti inglesi, presso i quali la giornata è di 10 e perfino di 8 ore. Ad ogni modo, non i soli protezionisti domandano questa riduzione. A Reims gli operai dei lanifici l'hanno reclamata dicendo che la giornata di 12 ore non permetteva loro mai di desinare in famiglia. Questo motivo molto morale è sembrato degno di considerazione. I padroni facevano notare non esser questo che un pretesto, e che in fondo la maggior parte degli operai si curavano assai poco delle gioie del focolare domestico. Tuttavia hanno consentito a ridurre la giornata a 11 ore dividendola in modo tale che gli operai fossero liberi all'ora del pranzo — ma gli operai hanno trovata cattiva la divisione ed hanno dichiarato che preferivano di tornare al vecchio sistema. Quanto ai manifatturieri essi hanno una ragione, che sembra plausibile, per rifiutarsi di ridurre la giornata a 10 ore. Questa riduzione non renderebbe loro la lotta impossibile contro i concorrenti esteri, ma contro quelli del Nord i quali impiegano molti operai fiamminghi e belgi, li pagano poco e li fanno lavorare fino 14 e 15 ore al giorno. Fate una legge la quale renda obbligatoria per tutti la giornata di 10 ore, dicono gli industriali di Reims, e noi l'accetteremo; ma non ci chiedete di fare una concessione che gli altri non fanno, perchè in tal modo ci rovinereste!

Il sig. *Alglave* insiste sul dovere che incombe agli economisti di illuminare e di guidare gli operai con saggi consigli, invece di abbandonarli in balia degli agitatori interessati.

Il sig. *Giuseppe Garnier* vuole soltanto far notare che l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli incontra già ogni specie di difficoltà. Avverrà peggio quando si tratterà di operai adulti.

Il sig. *Renaud* ritiene che la legge sul lavoro dei fanciulli abbia prodotti buoni effetti e spera che ne produrrà altri ancora; ma è necessario del tempo. Ma questa non è una ragione per regolare il lavoro degli adulti; la qual cosa ha fra gli altri questo grave inconveniente, che si applica cioè indistintamente a condizioni molto diverse. Val meglio dunque il lasciare, che ogni industria funzioni come più le conviene. Si dice che la giornata di 12 ore è eccessiva; ma essa in realtà non esiste; perchè l'operaio che passa 12 ore all'opificio non lavora continuamente.

Il sig. *Bonnal* non vuole che si fissi nè un massimo d'ore di lavoro o di salari, nè un massimo dei prezzi, e non vuole neppure le camere sindacali, nè il diritto inefficace di associazione. Egli vuole che si mantenga l'opera della Rivoluzione cioè l'uguaglianza civile e la libertà del lavoro. Essa ha sopra le corporazioni dei mestieri e bisogna guardarsi bene dal ristabilirle sotto un altro nome.

Il sig. *Nadaud* ed i suoi amici ragionano come se in Francia non vi fosse che la grande industria. Ma accanto a questa ve ne sono centinaia di mezane e di piccole. Il codice di commercio ha tentato di farne un catalogo; non vi è riuscito, ma almeno ha fatto un'opera istruttiva e dimostrata anticipatamente l'impossibilità di regolarle come si vorrebbe oggi.

Il sig. *Nottelle* non vuol rientrare nella questione, fa soltanto notare che gli oratori precedenti sono stati quasi unanimi nel respingere l'intervento dello Stato; essi avevano ragione: ma con la giurisprudenza che le nostre due camere legislative hanno testè

stabilita, con la legge sulla marina mercantile, che riconosce allo Stato il diritto di metter le mani nelle tasche degli uni per arricchire gli altri, non è più permesso di contrastargli il diritto di regolare le ore di lavoro degli operai ed anche se gli par meglio, il tasso dei loro salari.

S'è parlato di manovre protezioniste; io non so se ciò sia vero; ma se è fuor di dubbio che la diminuzione delle ore di lavoro aumenti il prezzo di costo dei nostri prodotti, bisognerà pure elevare di altrettanto i dazi protettivi, di cui hanno bisogno per vincere la concorrenza estera. In tal modo, senza nessuna manovra, rientreremo pienamente nel sistema della protezione.

L'INTERVENTO ARBITRARIO DELLA LEGGE NEL MECCANESIMO MONETARIO ¹⁾

Che febbre di mutamenti, e che impotenza di conati! Quanti omaggi solenni al più volgare tra gli errori economici! L'apoteosi dello Stato è tutta qui, nel monumento noioso e colossale delle sue legislazioni monetarie.

1792 — il legislatore americano decreta la moneta bimetallica al rapporto fisso di valore come 1 : 15.

1803 — il legislatore francese decreta la moneta bimetallica al rapporto fisso 1 : 15,50.

1810 — il legislatore russo adotta il bimetallismo.

1816 — il legislatore inglese abolisce la moneta bimetallica al rapporto 1 : 15,21, e decreta la moneta monometallica d'oro.

1816 — il legislatore olandese abolisce il rapporto di 1 : 15,50 e decreta quello di 1 : 15,87.

1817 — il legislatore russo decreta che, oltre la moneta d'argento battuta al titolo di 868, ne sia coniata un'altra al titolo di 750, (Più tardi questo titolo fu ribassato a $\frac{500}{1000}$).

1832 — il legislatore belga adotta il sistema monetario francese. (Benchè decretato nel 1832, il sistema monetario francese non ebbe vigore nel Belgio che nel 1848).

1834 — il legislatore americano abolisce il rapporto fisso di 1 : 15 e decreta quello di 1 : 15,98.

1847 — il legislatore olandese abolisce la moneta bimetallica a rapporto fisso, e decreta la monometallica d'argento.

1848 — il legislatore spagnolo abolisce il rapporto 1 : 16, e decreta quello di 1 : 15,77.

1850 — il legislatore svizzero adotta il sistema monetario francese. (Malgrado la legge il sistema monetario francese non ebbe vigo-

re nella Svizzera prima che essa entrasse a far parte dell'Unione latina).

1852 — il legislatore inglese decreta la moneta monometallica d'oro per l'isola di S. Maurizio.

1853 — il legislatore americano abolisce la moneta bimetallica, e decreta la monometallica d'oro, ma permette il corso legale al dollaro d'argento.

1854 — il legislatore portoghese abolisce la moneta monometallica d'argento e decreta la monometallica d'oro.

1854 — il legislatore spagnolo abolisce il rapporto 1 : 15,77 e decreta quello 1 : 15,56.

1857 — il legislatore olandese estende alle colonie il monometallismo d'argento.

1857 — i legislatori della Germania e dell'Austria stabiliscono, per convenzione, l'Unione monetaria tedesca. (Questa convenzione fu denunziata per parte dell'Austria nel 1867).

1859 — il legislatore belga abolisce la moneta bimetallica a rapporto fisso e decreta, la monometallica d'oro.

1860 — il legislatore svizzero decreta una moneta d'argento a $\frac{800}{1000}$

1860 — il legislatore russo decreta per la Finlandia la moneta monometallica d'argento.

1862 — il legislatore dell'Uruguay decreta il rapporto fisso 1 : 15.

1862 — il legislatore italiano adotta il sistema monetario francese, e decreta una moneta d'argento al titolo 835 (pezzi da 2 lire, da 1 lira da 50 e da 20 centesimi di lira).

1863 — i legislatori della Bolivia e del Perù adottano la moneta monometallica d'argento.

1864 — il legislatore spagnolo, adottando la moneta monometallica d'argento, decreta che l'*escudo* e il *duro* sieno battuti al titolo di 900, la *peseta* e il *reale* a quello di 810.

1864 — il legislatore francese decreta la coniazione di una moneta d'argento al titolo di 835 (pezzi da 50 e da 20 centesimi di franco).

1865 — i legislatori francese, italiano, belga e svizzero decretano, per convenzione internazionale, la moneta bimetallica a rapporto fisso 1 : 15,50 colla clausola che i dischi d'argento da due franchi e al di sotto sieno coniati al titolo di 835.

1866 — il legislatore indiano, cessando l'amministrazione della *Compagnia*, riconferma la moneta monometallica d'argento.

1866 — il legislatore greco accede alla convenzione 23 dicembre 1865 pattuita tra la Francia, l'Italia, il Belgio e la Svizzera (*Unione Latina*).

1867 — il legislatore rumeno adotta il sistema monetario dell'Unione Latina. (Corrono tuttavia sul mercato rumeno, per la maggior parte, monete estere, al loro valore commerciale).

1868 — il legislatore spagnolo adotta il sistema monetario dell'Unione latina, e stabilisce che la *peseta* sia equivalente al franco, e che i pezzi da 5 pesetas sieno battuti a $\frac{900}{1000}$ e quelli da 2, 1, $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{4}$ di peseta, il cui titolo era di 810, sieno battuti a $\frac{835}{1000}$. (Malgrado la volontà del legislatore, è rimasto vi-

(1) Ci sembra quasi inutile di ricordare ai nostri lettori, ai quali abbiamo ripetutamente manifestata la nostra opinione sulla questione monetaria, che noi siamo monometallisti impenitenti. Ma questo non ci impedisce, per l'amore che portiamo alla discussione, di dare ospitalità nelle nostre colonne a coloro che la pensano in modo diverso da noi.

gente in Spagna quasi per intero il sistema monetario adottato nel 1864).

1869 — il legislatore dell'Equatore decreta la moneta monometallica d'argento.

1870 il legislatore austriaco decreta la moneta monometallica d'argento.

1870 — il legislatore cileno adotta il sistema monetario francese, 7 germinale anno XI (28 marzo 1803)

1871 — i legislatori degli Stati Uniti della Columbia e degli Stati Uniti di Venezuela adottano il sistema monetario dell'Unione Latina.

1871 — il legislatore tedesco (impero di Germania) abolisce la moneta bimetallica e decreta la monometallica d'oro, permettendo il corso legale al vecchio tallero d'argento finchè sia espulso dalla circolazione, ed assegnandogli il rapporto fisso di 1 : 15,50.

1871 — il legislatore giapponese abolisce la moneta monometallica d'argento e decreta la monometallica d'oro.

1873 — il legislatore americano, riprendendo il numerario effettivo, riconferma la moneta monometallica d'oro, abolisce l'antico dollaro d'argento, a cui, dal 1853, era stato mantenuto il corso legale illimitato, e decreta la coniazione del *trade-dollar* (dollaro del commercio) sul rapporto di 1 : 16,278.

1873 — il legislatore belga sospende per conto dei privati la coniazione delle monete d'argento a 900|1000.

1873 — il legislatore francese limita la coniazione delle monete d'argento a 900|1000.

1873 — il legislatore olandese sospende la coniazione delle monete d'argento.

1873 — il legislatore austriaco decreta che i pezzi da 20, da 10 e da 5 franchi appartenenti all'Unione latina dovranno essere ricevuti nell'impero austro-ungarico a titolo di reciprocità in ragione di 8 *Fiorini* in oro per 20 *franchi* d'oro.

1873 — i legislatori della Danimarca, della Svezia e Norvegia abbandonano la moneta monometallica d'argento, decretano, per convenzione internazionale (*Unione monetaria scandinava*), la moneta monometallica d'oro, ed introducono nella circolazione una tripla moneta falsa d'argento a 800, a 600 ed a 400|1000, decidendone l'abolizione del corso legale entro l'anno 1881.

1874 — i legislatori dell'Unione latina, riconfermando la moneta bimetallica a rapporto fisso 1 : 15,50, decretano che allo Stato solo spetti il diritto di coniare la moneta d'argento e che non la possa coniare in quantità maggiori di quelle preventivamente assegnate di comune accordo e in proporzione reciproca.

1875 — il legislatore italiano sospende per conto dei privati la coniazione delle monete d'argento.

1875 — il legislatore olandese proibisce la coniazione dell'argento nelle colonie neerlandesi.

1876 — il legislatore belga decreta di sospendere indefinitivamente la coniazione dei pezzi da 5 franchi d'argento a 900|1000.

1876 — il legislatore olandese decreta la

coniazione di moneta d'oro sul rapporto di valore a quello d'argento come 1 : 15,625.

1876 — il legislatore inglese abolisce la moneta monometallica d'oro nell'Isola di S. Maurizio, e vi decreta la monometallica d'argento.

1876 — il legislatore spagnolo, in vista di accostarsi alla moneta monometallica d'oro, fa battere il pezzo d'oro da 25 *pesetas* al titolo 900 ed al peso di grammi 8,064,51, in sostituzione del pezzo di 20 *pesetas* introdotto dalle disposizioni del 1868.

1877 — il legislatore spagnolo decreta il rapporto di 1 : 15,50 fra oro ed argento, quando il rapporto tra questi due metalli sui mercati di Londra e di Parigi è di 1 : 17,42.

1877 — il legislatore russo abolisce nella Finlandia la moneta monometallica d'argento e vi decreta la monometallica d'oro.

1878 — il legislatore americano abolisce la moneta monometallica decretata nel 1873, e ritorna alla bimetallica rapporto (1 : 16), colla clausola che l'argento abbia il titolo dell'antico dollaro (412,50 grani *troy*) e che lo Stato solo possa coniarlo.

1878 — i legislatori dell'Unione latina decretano di sospendere indefinitivamente la coniazione del pezzo da 5 franchi d'argento a 900|1000, e rinnovano la scaduta convenzione internazionale del 1865.

1881 — L'America e la Francia invitano gli Stati principali d'Europa ad una conferenza internazionale a Parigi, avvertendo che in essa la discussione dovrà avere per base il bimetallismo universale a rapporto fisso.

Pur troppo è sempre avvenuto sinora che, ogni volta in cui un fatto nuovo, naturale e spontaneo abbia turbato in qualche parte o in qualche modo l'ordine artificiale voluto arbitrariamente nella Società, lo Stato si sia creduto costretto e capace di far valere l'azione propria contro l'azione della natura, ed abbia dato mano a provvedimenti empirici, i quali, con molto nocimento dei popoli, non condussero che a perturbamenti ben altrimenti gravi e profondi di quelli che aveano per intento di evitare. Secondo che il valore dell'oro e il valore dell'argento sieno saliti o discesi, od abbiano accennato di salire o discendere troppo rapidamente o troppo sproporzionatamente fra di loro, il potere legislativo è intervenuto per impedire i danni e i pericoli che si supponeva dovessero conseguirne, e non ha ottenuto altro risultato che di mostrare col fatto la vanità e la vacuità dei suoi conati. La storia dei regimi monetari è ciò che Jevons chiama la lotta dei tipi, *battle of the standards*, poichè tutto il sapere degli Stati si ridusse sempre a questo gravissimo errore di voler decretare il valore relativo dell'oro e dell'argento e di voler smonetizzare o monetizzare questi due metalli, secondochè ne fosse a loro sembrato inevitabile il ribasso o il rialzo di valore. Qualche volta fu l'oro il condannato all'ostracismo, qualche altra l'argento; non avvenne però mai che tutti e due lo fossero contemporaneamente: a questo punto il legislatore si persuade, senza fatica di riflessione, che i popoli li userebbero

a moneta, per quanto piacesse a lui di proibirne rigorosamente.

Vi fu dunque una *questione monetaria*, che fece perder tempo al mondo scientifico e che agitò peculiarmente gli Stati politici d'Europa, ogni volta in cui si trattò di violentare la natura stessa delle cose per allontanare mali immaginari, o per prevenire catastrofi, che non sarebbero mai avvenute.

Dopo la scoperta dei famosi *placers* nella immensa vallata del Sacramento, nelle montagne di Bathurst, nei campi di Ballarat e di Bendigo, l'oro dovea sovrabbondare siffattamente, da minacciare assai da vicino tutti i sistemi *legali* del mondo, i quali accordavano graziosamente le funzioni della moneta a questo metallo, decaduto ormai dalla prisca grandezza. Invano Mac-Culloch ammoniva i governi di resistere al contagio della paura, *avvertendoli che l'oro sarebbe tornato in onore, e che l'argento, alla sua volta, avrebbe destato più tardi lo stesso falso allarme che allora cagionava l'esuberante produzione aurifera*. Così avvenne infatti: quando, dal lago di Washoe, avidi di ricchezze improvvisi, i primi cercatori d'argento preparavano le fondamenta alla Virginia-City ed alla Silver-City, la dignità dell'oro riprendeva importanza presso coloro medesimi che l'avevano così prontamente derisa; ed ora è la temuta sovrabbondanza dell'argento che minaccia quei sistemi monetari *legali* che si permettono di tollerarlo.

Si osservi, tra parentesi, che la eccessiva quantità d'oro e la eccessiva quantità d'argento sinora non sono state mai che nella riscaldata fantasia di coloro che le temono, sol perchè non sanno rendersi esatto conto dei fenomeni economici in generale e di quello della moneta in particolare. Allorché l'Australia e la California rovesciarono l'oro in gran copia sui mercati europei, il primo effetto naturale che ne seguì è stato quello di fornire ai popoli commercianti un apparecchio monetario assai più comodo di quello che potevano per lo innanzi usare, l'argento essendo stato sino allora lo strumento principale degli scambi. Per quanto avessero desiderato l'oro, non avrebbero potuto valersene in quella quantità che loro conveniva, perchè la produzione delle miniere bastava appena a mantenere la massa preesistente, di continuo assottigliata per lo attrito quotidiano della moneta e pel consumo materiale di tutti quegli oggetti di lusso, dei quali sono meno disposte a privarsi la moda e la vanità, quanto più sia deficiente l'oro nella circolazione monetaria; assottigliata ancora delle somme più o meno cospicue che si tesaureggiano e spariscono per sempre, o per lungo tempo, ignorate, sepolte, o distrutte; assottigliata dai naufragi, dagli incendi e dai tanti sinistri per i quali va perduta ogni anno una rilevante quantità di metallo prezioso; assottigliata per la diminuzione mille volte ripetuta ad ogni fusione, ad ogni affinamento o pulitura delle verghe, dei gioielli, degli oggetti in oro quali sieno e delle paste metalliche monetarie. Sono incredibili le somme a cui si arriva tenendo conto di tutte queste e di tant'altre cause

di disperdimento di metallo prezioso (1), quantunque l'oro e l'argento sieno di tutti i beni posseduti dall'uomo quello che per natura propria e per cura posta nel serbarlo, si conservi meglio e più a lungo. V'era un bisogno sempre crescente d'oro prima della produzione d'America e d'Australia, bisogno che si rendeva manifestato all'occhio meno osservatore, e per la debolezza dei prezzi in generale, e pel valore comparativo assai grande dell'argento, e per la relativa difficoltà degli scambi, e per le pesime monete d'oro, in parte rastiate od usconsunte, in parte alterate, che correvano in continuo sospetto i mercati.

Per ciò che concerne la eccessiva quantità d'argento, di cui tanto s'è parlato e si parla, i fatti che si possono addurre in contrario sono ancora più eloquenti. L'argento spedito dagli Stati Uniti in Inghilterra, dal 1° semestre 1874 al 1° semestre 1876, fu una quantità assai minore di quella che ne fu importata per lo innanzi (1874, l. st. 2,046,925; 1875, l. st. 1,293,258; 1876, l. st. 1,293,851); e la produzione stessa americana durante l'anno 1876 — anno in cui il deprezzamento toccò il suo *maximum*, ed era spavento la paura di una esuberante produzione — dev'essere stata molto limitata, se nel 1876 per lo appunto, come ha dimostrato il compianto Bagehot (*series articles on the depreciation of silver and on topics connected with it*) la esportazione dell'argento dai depositi del Nevada raggiunse una cifra più bassa che in tutti gli altri anni, a partire dal 1869. Si aggiunga il maggiore assorbimento dell'argento in Oriente, dove trovò largo sbocco il metallo americano, e quello espulso dall'impero germanico. Mentrechè, dal 1° aprile 1873 al 1° aprile 1876, le spedizioni d'argento dall'Inghilterra all'India non avevano oltrepassato una media annuale di lire sterl. 4, 100,000, esse raggiunsero, dal 1° luglio 1876 al 1° giugno 1877, la cifra di lire sterline 10,573,000. Come l'Europa, prima del 1849 era assetata d'oro, l'India lo era d'argento in questi ultimi anni. Come l'oro dell'Australia e della California ha risposto ai bisogni del commercio europeo, l'argento del Nevada rispose a quelli dei mercati indiani. Non fu eccessiva la produzione aurifera incominciata trent'anni or sono; non lo è quella argentifera che beneficia attualmente tanta parte della famiglia umana.

E qui si presenterebbero due tesi, che solo l'economista potrebbe discutere colla calma di chi si dedica esclusivamente alla ricerca del

(1) Secondo Landrin, una grande distruzione annua d'oro avviene in China. I chinesi hanno lo strano uso di abbruciare, ad ogni avvenimento importante della vita (nascita, matrimonio, morte, anniversario, affari felicemente conclusi, commemorazioni, ecc.), una foglia d'oro di circa 0,02 metro quadrato. Una parte di quest'oro è fornita dalle stesse miniere chinesi del Yunnam e del Hou-Kouang, un'altra parte vi arriva dall'Occidente e dall'Australia per le vie inglese ed americana, e soprattutto per la Russia. Si calcola che ogni cinese consumi in media 5 franchi d'oro all'anno, ciò che fa per i 350 milioni di abitanti dell'impero celeste, un miliardo e 800 milioni d'oro distrutto.

vero, pur preoccupandosi, ma per mero interesse scientifico, di ciò che avrebbe a derivarne in vantaggio o in danno della società. Se l'uno o l'altro dei due metalli preziosi dovesse un giorno abbondare così da rendersi inetto alle funzioni di moneta, sarebbe un male od un bene? E sarebbe un bene od un male che l'uno o l'altro dei due metalli preziosi dovesse, per esaurimento, cessare dall'essere estratto?

L'oro e l'argento fanno una grande eccezione a tutti gli altri prodotti dell'industria umana. Ogni volta in cui si riesca ad osservare più da vicino la legge sovrana, così in meccanica come in economia, quella di ottenere il massimo risultato utile col minimo sforzo possibile, la società se ne rallegra come d'una conquista che presto o tardi ridonderà a beneficio universale. Non v'ha progresso economico il quale non tenda a scemare il dolore a cui è soggetta l'infelice schiatta d'Adamo per prepararsi i mezzi di soddisfare ai propri bisogni. Può ben darsi che un'invenzione, una scoperta, un miglioramento civile, un perfezionamento industriale leda gl'interessi peculiari e momentanei di qualche classe di lavoratori; ma l'interesse generale ed eterno è uno solo: quello che la forza attiva dell'uomo vinca la forza resistente della natura. Quando un miglioramento agricolo fa ribassare il prezzo delle derrate, quando una innovazione meccanica fa ribassare il prezzo dei tessuti, quando più accelerati e meno costosi mezzi di trasporto fanno ribassare il prezzo di molte cose che provengono da paesi lontani, quando insomma un risparmio di sforzi intenti a produrre fa ribassare il livello dei valori, non v'ha uomo che non se ne senta direttamente o indirettamente beneficato, non v'ha pensatore che non vi veda un allargamento di civiltà ed una nuova guarentigia di pubblico benessere. Ma appena si dica che l'oro o l'argento, prodotti belli e buoni come tant'altri, anzi eccellenti, perchè si prestano ad una infinità di usi, e perchè sono graditi, non da un popolo in particolare, nè in un'epoca data, ma a tutti gli uomini in tutti i tempi; appena si dica che l'oro o l'argento abbonda ed abonderà sempre più, sia pel fatto d'inesauribili miniere, sia per scoperta di facili procedimenti industriali, tutti gli uomini se ne mostrano come colpiti da minaccia di grave pericolo, e i governi, nel loro prevedimento infinito, inorridiscono all'idea della immensa sciagura che si prepara alla società. Sventura minore, nella intelligenza del pubblico e nella sapienza degli Stati, sarebbe lo avvenimento contrario: peggio è possedere in troppa quantità il metallo prezioso che non possederne affatto. È un ben strano prodotto codesto, la cui abbondanza significa calamità, la cui deficienza è una fortuna!

Su quanta varietà d'assurdi e su che poderosa mole di contraddizioni non sono architettati i regimi monetari dei diversi popoli! Una volta il metallo prezioso era tutto, e le legislazioni volevano trattenerlo per forza dentro i confini degli Stati; più tardi il metallo

prezioso non fu nulla, e le legislazioni decretarono la moneta falsa. Oggi si desidera l'una cosa e l'altra nello stesso tempo e nello stesso luogo. Si dà, per legge, al metallo prezioso un valore nominale superiore al suo valore reale, perchè non si vuole che deprezzi: ve n'ha dunque di troppo. Si dà, per legge, al metallo prezioso un valore nominale superiore al suo valore reale, perchè non esca dai confini dello Stato: ve n'ha dunque troppo poco. Si limita la coniazione del metallo prezioso, e si dà corso obbligatorio ai biglietti di banco; ve n'ha dunque troppo, o troppo poco? Guai se il metallo prezioso facesse difetto sui mercati: le crisi monetarie sono funeste. Guai se si avesse in gran copia il metallo prezioso: i possessori di redditi fissi, i quali formano una classe colossale e potente, ne sarebbero gravemente lesi. Più v'ha metallo prezioso in un paese, più forte è lo impulso che ne riceve il mondo degli affari; quanto più grande è la massa d'oro e d'argento circolanti, maggiore è il numero degli scambi che si operano: che il metallo prezioso abbondi! I perfezionati e diversi strumenti del credito dispensano il traffico di valersi della moneta sonante; il sistema dei mandati, delle compensazioni, ecc., sostituisce egregiamente e risparmia il numerario effettivo: non è dunque necessario che il metallo prezioso abbondi. Tutto l'apparato del credito dimanda una base metallica; il biglietto all'ordine, il biglietto a vista, il *check*, ecc. rappresentano o devono rappresentare valori effettivi: è dunque un danno che il metallo prezioso faccia difetto.... E via dicendo. Tali sono i criteri alla rinfusa che guidano le menti più colte allo errore, perchè confondono in uno stesso concetto l'idea astratta della moneta e la merce che agisce da moneta.

Perchè vale il metallo prezioso? Perchè è utile. Qual è la utilità del metallo prezioso? Non una; parecchie, secondo gli usi ai quali si presta. Qual è la utilità della moneta; in che cosa questa utilità precisamente consiste? Ecco il nodo della questione. L'utilità della moneta sta nel valore del metallo, o di qualsiasi altra merce, che serve da moneta. Il Ferrara lo ha notato benissimo; egli osservò che vi sono dei bisogni la cui soddisfazione rimane indipendente dal valore: il pane, p. e., e l'acqua conservano le loro utilità di sfamare e di dissetare, sia che costino poco, sia che costino assai; e v'è, ad ottenerle a buon mercato, quell'interesse che manca ad ottenere la moneta a basso prezzo. La utilità che, come moneta presenta, il metallo, dipende dal suo valore. Se il metallo fa difetto e vale assai, la utilità della moneta, nel metallo, cessa perchè una buona moneta deve contenere molto valore, ma non troppo in piccolo volume. Se il metallo abbonda e vale poco la utilità della moneta, nel metallo, cessa del pari, perchè la buona moneta non deve contenere un piccolo valore in grande volume. Il timore dunque di un eccessivo ribasso o di un eccessivo rialzo della moneta, trova la sua giustificazione in ciò che il valore della moneta, non solo dev'essere al sicuro dalle forti oscillazioni, ma le oscillazioni mi-

nime non devono avvenire che intorno ad un certo determinato valore, e preferibilmente a quel valore che sinora hanno mantenuto in media l'oro e l'argento, l'uno prestandosi ai grossi pagamenti, l'altro alle modeste contrattazioni.

Le due tesi dunque mutano essenzialmente, e diventano una sola: se, come *merce particolare*, come un prodotto qualsiasi, come un bene di più a disposizione dell'uomo, il metallo prezioso è meglio che abbondi; se, come *merce generale*, come moneta, il metallo prezioso è meglio che non abbondi troppo e che di troppo non faccia difetto, quale dei due vantaggi è più desiderabile che sia assicurato alla società? In altre parole, è a preferire che l'oro e l'argento scarseggino, perchè sieno mantenuti alle funzioni della moneta, od è a preferire che sparisca la moneta d'oro e d'argento, purché i due metalli abbondino? Convieni meglio, insomma, sacrificare la utilità dell'oro e dell'argento alla utilità della moneta, o la utilità della moneta d'oro e d'argento a quella dei due metalli?

Non preme sciogliere la questione, quanto importa il metterla nei suoi veri termini. Siamo ancora troppo lontani dalla eventualità, perchè valga la pena d'occuparcene. Presso i Greci, durante la guerra di Troja, più che trenta secoli or sono, si stimava il ferro quanto l'oro; e Strabone ci assicura che presso gli antichissimi Sabaei si dava dieci libbre d'oro per una libbra di ferro. Allora la utilità del ferro si confondeva col suo valore, ed avrebbe potuto servire, ed avrà servito, da moneta. Ma chi rimpiange adesso che il ferro sia smisuratamente più abbondante dell'oro, sol perchè ha perduto la condizione di essere moneta? Chi forse potrebbe ricordare con rammarico la sorte presente dell'oro, quando l'oro si avesse in tanta copia in quanta oggi si ha il ferro? Sono dimande oziose; ma esse implicano la necessità di bene distinguere i fenomeni dipendenti dalla moneta, *come moneta*, da quelli che si riferiscono alla minore o maggiore quantità di metallo prezioso, *come metallo prezioso*, come cioè un prodotto qualsiasi dell'industria umana.

Sta in ciò per lo appunto l'errore dei Governi quando intervengono arbitrariamente per porre ostacolo alla emigrazione del metallo prezioso, o per impedirne il deprezzamento. Opera vana ed illusoria! Colla convenzione 23 dicembre 1865 fu stipulato, tra la Francia, l'Italia, il Belgio e la Svizzera, che la moneta d'argento in dischi da 2 franchi, da un franco, da 50 e da 20 centesimi di franco, non debba essere battuta negli Stati contraenti a 900/1000 di fino, come i pezzi da 5 franchi, si bene al titolo di 835; e che la emissione ne debba essere fatta per autorità dei Governi in ragione di 6 franchi per abitante. Colla convenzione addizionale 5 gennaio 1874, colle dichiarazioni 5 febbraio 1875 e 3 febbraio 1876, fu limitata anche la coniazione dei pezzi da 5 franchi; colla convenzione 5 novembre 1878, questa coniazione fu sospesa. Che cosa si volle ottenere con codesti successivi capricci legi-

slativi? Che l'argento non ribassasse di valore. Che cosa si ottenne invece? Per gli scambi internazionali *non s'è ottenuto nulla*, imperocchè i pezzi da 5 franchi a 900/1000, e quelli da 2, da 1, da 1/2, da 1/5 a 835 non sono che una pasta d'argento in lega, nella quale, all'estero, si calcola la quantità di fino contenuta, e in base di questa quantità le si attribuisce il valore che ha realmente. Il metallo prezioso vale quello che vale, sia desso puro, o in lega, sia desso al titolo di 900, di 835, o di qualsiasi altra frazione dall'1 al 999 su 1000 nelle monete che lo contengono. Allo interno, nulla s'è ottenuto del pari: il biglione d'argento è aggravato da un aggio corrispondente alla quantità di metallo inferiore che vi si trova in lega col metallo prezioso, aggio che, se la legge vieta di aggiungere in più al biglione d'argento che si spende, il commercio si ritiene in più, vendendo più care le merci che col biglione d'argento si acquistano, o in meno, dando minor quantità di merci in cambio dello stesso biglione.

L'Italia accedeva alla Convenzione un anno prima di decretare il corso obbligatorio ai biglietti di banco, emessi, per ordine o per autorizzazione del Governo, in quantità esuberante. Per forza di quella legge economica che la cattiva moneta caccia la buona dalla circolazione, la pessima cacciò la cattiva: la carta fece emigrare dove avea corso *legale* il biglione d'argento, il quale l'Italia, benchè non potesse trattenere presso di sé, coniva per pura e semplice speculazione finanziaria. Vi guadagnò così parecchi milioni, imitando *legalmente* l'opera di coloro che clandestinamente fabbricano biglione di rame per introdurlo dove ha corso convenzionale ¹⁾. — In conseguenza dell'articolo che assicurava l'accettazione del biglione d'argento nelle casse pubbliche degli Stati componenti l'Unione greco-latina, la Francia si vide piovare da ogni parte moneta italiana, moneta viziata, moneta falsa pel 65 su 1000 — differenza fra il valore nominale sotto il quale dovea la Fran-

¹⁾ « La dépréciation de l'argent a déterminé les gouvernements de France, de Suisse et de Belgique à suspendre le monnayage des pièces de ce métal. L'Italie seule veut continuer d'en frapper, non pas pour s'en servir elle même, mais pour les transmettre à ses voisins, comme elle l'a fait jusqu'à présent. Il y a là, ce me semble, une interprétation forcée, donnée à la Convention du 23 décembre 1865. En signant cette Convention, les négociateurs entendaient surément que le gouvernement de chaque pays frapperait sa monnaie, surtout pour l'usage du pays lui-même. Or, l'Italie ne se sert pas de monnaie d'argent; elle n'emploie dans les petites transactions que la monnaie de papier, dont elle a fait descendre les coupures jusqu'à un franc (meno che a una lira, a 50 centesimi di lira), ce qui exclut absolument du pays la monnaie d'argent. La présence de ce fait, parfaitement constaté, les autres États de l'Union sont-ils tenus de recevoir indéfiniment la monnaie d'argent italienne, et doivent-ils se prêter complaisamment à des opérations qui procurent à l'Italie un bénéfice de 12 à 15 p. 100 sur les lingots qu'elle fait monnayer? »

(LÉON — *L'Unification des poids, mesures et monnaies*).

cia riceverla e il valore reale al quale avrebbe dovuto venderla, senza la Convenzione 5 novembre 1878, colla quale il ministro Federico Seismit-Doda trovò modo per l'Italia di far onore alla sua firma ¹⁾).

Colla limitazione e coll'alterazione della moneta d'argento, la Francia, l'Italia, il Belgio la Svizzera, la Grecia che voleano difendersi dal deprezzamento, dell'argento, cooperarono a deprezzarlo maggiormente, poichè per codesta via tortuosa giunsero, in ultima analisi a smonetizzare il metallo, che la Germania espulse dalla sua circolazione per la via diretta d'una decisione assoluta e perentoria.

La legge monetaria tedesca 4 dicembre 1871 nulla giovò alla Germania, e le sarà in avvenire funesta. Essa non volle tollerare il naturale ribasso dell'argento, ed è costretta intanto a subire la perdita cagionata dallo svilimento artificiale, da cui per essa principalmente l'argento fu colpito. Condannata allo sfratto la moneta forestiera, tolte dalla circolazione le monete bianche delle province meridionali e delle città anseatiche, il vecchio tallero forte della cospicua somma che copriva di quasi 800 milioni delle nostre lire resistette alla ferrea legge del despotismo germanico. Lo si avvinse allora alla catena del rapporto fisso di valore, e si stabilì che 3 marchi d'oro equivalgano immutabilmente 1 tallero d'argento. Che mai si volle ottenere? Una semplice riforma a base di orgoglio nazionale. Unificato lo stato politico, doveva essere unificato anche il suo sistema monetario.

L'argento, che ribassava ostinatamente di valore, era troppo povera cosa per gli scambi d'un popolo che aveva messo la spada di Brenno sulla bilancia della vinta Repubblica francese. L'oro solo si vedeva degno di essere coniato sotto l'impronta maestosa dell'aquila imperiale. Che cosa invece si ottenne? L'argento svilendo tanto più, in quanta maggiore quantità e con quanta maggiore premura lo Stato ne cercava e ne cerca gli sbocchi, si fece più forte allo interno la differenza tra il valore reale ed il valore nominale del tallero che lo Stato è costretto a sopportare per un tempo indefinito. Fu come se in Germania si fosse creato un biglione d'argento

¹⁾ Per la Convenzione 5 novembre 1878, l'Italia dovette obbligarsi a riprendere tutto il biglione d'argento che aveva emesso inconsultamente durante parecchi anni. Già per la Convenzione 23 dicembre 1865, l'Italia s'era impegnata di ricomperare la propria moneta qualora eccedesse nella circolazione dell'Unione latina; ma questo patto non si era potuto osservare mai: ne fu tentata indarno l'applicazione, perchè il biglione d'argento italiano non potendo essere respinto dalla circolazione internazionale, usciva da una parte e rientrava contemporaneamente da un'altra parte. — Così l'Italia non sentì mai il peso dell'art. 8 della Convenzione 1865. Ma questa Convenzione venuta a scadere, la Francia, il Belgio la Svizzera potevano riprendere la loro libertà d'azione e costringere l'Italia a ritirare tutta la sua moneta falsa, pagandone in valore reale il suo valore nominale. Colla Convenzione 8 novembre 1878, l'Italia trovò modo di far onore alla sua firma.

in quantità non rinnovabile, ma eccessiva, e senza lo scopo per il quale legge introduce nella circolazione il biglione. Ne seguì che il tallero, il quale per disposizione governativa dovrebbe poco a poco uscire dallo Stato, vi rimase, trattenutovi da coloro che devono pagare all'interno, perchè l'argento pare che comperi in paese, per forza di legge, più che non comprerebbe, se fosse abbandonato alle sorti del mercato. E l'oro, che dovrebbe rimanere, vi esce, mandato fuori da coloro che deggiono fare pagamenti all'estero, perchè l'oro, per forza di legge, pare che comperi meno all'interno che all'estero. Lo Stato importa oro, gli speculatori ed i banchieri lo esportano; lo Stato vende argento, i banchieri e gli speculatori lo comperano. Il biglione d'argento, non rinnovabile, rimane irredutibile. Cernuschi ebbe a dire che questo è il lavoro di Penelope senza l'arrivo di Ulisse.

Anche in Inghilterra: l'oro è moneta automatica l'argento vi è moneta divisionaria, che lo Stato solo può emettere. Nell'India, il caso contrario si presenta: l'argento è moneta automatica, l'oro non lo è. Che cosa si vuole ottenere? Che l'oro fosse assicurato all'Inghilterra. Per gl'Indiani, popolo che muore di fame, l'argento, per quanto ribassi in valore, è più che sufficiente « *is most suitable* » ai loro scambi. Che cosa si ottiene? L'oro inglese non può pagare all'India, dov'è *legale* il solo argento; l'argento indiano non può pagare in Inghilterra, dov'è *legale* il solo oro. Conseguentemente, l'Indiano deve comperare coll'argento l'oro; deve comperare, cioè, con un metallo, che in Inghilterra, per forza di legge, vale meno che nell'India, un metallo che nell'India, per forza di legge, vale meno che in Inghilterra. L'inglese deve comperare coll'oro l'argento, deve comprare, cioè, con un metallo che, per forza di legge, nell'India vale meno che in Inghilterra un metallo che, per forza di legge, in Inghilterra vale meno che nell'India. Tutto sommato: perdita dall'una e dall'altra parte, a danno generale, ad alcun vantaggio particolare.

Il fatto più scandaloso è quello preparato dal *Bland bill*. Chi ha oro, agli Stati Uniti, può avere moneta senz'altro incomodo che quello di mandare alla zecca, per l'impronta, il metallo. L'argento invece diventa moneta per sola autorità dello Stato, il quale lo conia a titolo bassissimo e gl'impone un valore che non ha. Il sistema è assurdo sotto ogni punto di vista: corso forzoso dell'oro-moneta a valore pieno, corso forzoso dell'argento-moneta a valore scadente. L'oro da coniare vale commercialmente e *legalmente* come l'oro coniato; l'argento coniato deve valere *legalmente*, benchè non valga commercialmente, quanto l'argento da coniare. Che cosa si volle ottenere? Poichè l'argento è in ribasso, pagare coll'argento i *bondholders*, sdebitare con esso dai suoi impegni lo Stato, dando di meno ai creditori di quanto lo Stato dai creditori abbia ricevuto. Se il deprezzamento avesse in questi ultimi anni colpito l'oro anzichè l'argento, il *Bland bill*, come lascia chiaramente vedere,

avrebbe rispettato l'argento, e — benchè nelle emissioni dei titoli americani non sia mai stata usata l'espressione particolare *gold*, si bene quella generale *coin* — avrebbe introdotto la moneta falsa d'oro. Che cosa si otterrà? una cosa certissima anzitutto: a nuovi bisogni, gli Stati Uniti dovranno attingere alle proprie sorgenti i capitali di cui avessero bisogno, poichè mancherà loro il credito. Si può sofisticamente legittimare il *Bland bill*, ma il *Bland bill* non riuscirà mai a mettere l'errore al posto della saggezza, nè la malafede in quello dell'onestà.

Il *Bland bill*, biasimevole sotto ogni aspetto, cagiona un fatto abbastanza comico: La moneta d'argento ch'esso istituì è il dollaro a 412.50 grani, 9/10 di fino. Il *trade dollar* ne ha 420 allo stesso titolo; differenza in più: grani 7 1/2. Ciò malgrado, il *trade dollar* vale meno presso le casse dello Stato che il dollaro legale; ma il dollaro legale paga aggio in commercio, poichè, com'è naturale, a dispetto della legge, compera di più il dollaro a 420 che quello a 412.50. Non è possibile infatti che una merce qualsiasi (e l'argento è una merce) possa scendere o salire in valore relativamente a sè stessa; non è possibile che un dollaro legale a grani 7 1/2 di meno valga più che un dollaro illegale a grani 7 1/2 di più. Grani d'argento 412.50 a 9/10 di fino non si potranno dare mai in cambio di 420 grani di argento a 9/10 egualmente di fino, o in cambio di quelle cose che equivalgono a grani 420 d'argento. Sarebbe lo stesso che poter dare 412 ettolitri e 50 litri di frumento in cambio di 420 ettolitri di frumento della stessa identica qualità. Sarebbe assurdo per chi lo facesse spontaneamente, sarebbe iniquo per chi fosse costretto a farlo.

Ma anche il despotismo, per quanto possa usare ed abusare della forza propria, si rende impotente a lottare contro la natura delle cose. Pare piuttosto ch'esso s'illuda, e creda di aumentare la ricchezza dello Stato aumentando nominalmente il valore della moneta, come chi intendesse moltiplicare la lunghezza di una stoffa assegnando pazzamente al metro, con cui la misura, 150 anzichè 100 centimetri.

Tutti codesti arbitrii ed errori legislativi, che l'economista deplora in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Italia, in Inghilterra, in America, dappertutto nel mondo, per i quali si riduce a biglione il metallo prezioso, decretando ch'esso abbia un valore che non può avere, non solo mostrano lo intento di accrescere a colpo di bacchetta magica i valori monetari e d'impedire ch'essi emigrino, come se impedire si potesse alle acque di correre al mare ed ai corpi di cadere verso il centro della terra; ma rivelano il concetto medioevale che nella moneta consista precipuamente la ricchezza pubblica. Se questo concetto non germogliasse negli uomini di Stato, essi non cercherebbero di ottenere quelle due cose *impossibili*: la immobilità, cioè, del metallo prezioso e la immutabilità del suo valore.

TULLIO MARTELLO.

Le Riscossioni e i Pagamenti

al 28 febbraio 1881

Gl'incassi e i pagamenti verificatisi presso le Tesorerie del regno nel mese di febbraio 1881 in confronto con quello del 1880 furono i seguenti:

	1881	1880
Entrata ordinaria		
A) Entrate effettive (Cat. I):		
Redditi patrimoniali dello Stato	1,763,063 10	1,231,847 20
Imposta sui fondi rustici e sul fabbricati	31,186,230 97	30,101,253 32
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	17,156,093 48	16,840,483 75
Tasse in amministrazione della Direzione Generale del Demanio	11,527,660 --	9,761,767 41
Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,188,402 47	1,017,432 11
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	94,420 14	20,478 36
Tassa sulla macinazione dei cereali	3,383,232 95	4,068,916 96
Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, acque gassose, ecc.	1,184,628 55	520,218 43
Dogane e diritti marittimi	11,929,592 36	8,051,893 38
Dazi interni di consumo	3,872,106 41	5,257,401 05
Tabacchi		
Sali	6,759,839 05	5,748,591 18
Ritenute diverse	216,917 04	237,756 51
Lotto	4,800,865 75	4,550,298 92
Poste	2,755,111 00	2,005,124 46
Telegrafi	695,118 11	701,453 66
Strade ferrate di proprietà dello Stato	1,000,000 --	2,000,000 --
Servizi diversi	1,329,555 67	1,018,883 84
Rimborsi e concorsi nelle spese	3,172,302 15	3,161,737 99
Entrate diverse	388,884 61	337,333 43
Entrata straordinaria	1881	1880
Redditi patrimoniali dello Stato		
Contributi - Debiti dei comuni per dazio consumo	2,500 --	2,500 --
Rimborsi e concorsi nelle spese	220,856 74	305,073 58
Entrate diverse	16,762 27	3,403 38
Arretrati per imposta fondiaria	5,465 72	27,704 15
Arretrati per imposta sui redditi di ricch. mobile	2,629 44	1,914 52
Residui attivi diversi	20,534 12	39,657 90
B) Movimento di capitali (Categoria II):		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	1,513,187 49	1,330,915 06
Riscossione di crediti	57,119 65	461,501 08
Accensione di debiti	380,275 68	9,661 73
Capitoli aggiunti		
C) Costruzione di strade ferrate (Cat. III):	1,865,950 66	650 --
D) Partite di giro (Cat. IV)		
TOTALE INCASSI . . . L.	110,473,436 25	99,145,543 41

La differenza in meno di L. 635,684.04 nella macinazione del grano proviene dalla diminuzione verificatasi nella tassa sulla macinazione dei cereali nelle quindicine seconda di dicembre 1880, e prima di gennaio 1881 passata in riscossione ai ricevitori provinciali, in confronto di quella per lo stesso periodo degli anni precedenti, in dipendenza della riduzione nella tariffa sancita dalla legge 19 luglio 1880, n. 5556, nonchè dal minor prodotto ottenutosi per l'identica ragione nella tassa riscossa nei mulini durante il mese di febbraio 1881.

L'aumento di L. 661,410.12 delle tasse di fabbricazione è dovuto al raddoppiamento del diritto sugli spiriti e da maggiore operosità delle distillerie.

L'aumento di L. 3,867,693.98 per le dogane è da attribuirsi alla ripresa delle importazioni di zucchero e di caffè che nel febbraio 1880 erano ridotte di molto e ad una maggiore attività di commercio.

L'aumento di L. 1,011,247.87 per i sali dipende dalla cessazione della crisi annonaria che negli ultimi due anni aveva fatto sentire i suoi effetti.

L' aumento di L. 1,865,300. 66 negli incassi per costruzione di strade ferrate è costituito da L. 1,777,084 importo di rendita alienata per la costruzione di ferrovie, e da L. 88,216. 66 incassate a titolo rimborso e concorsi da comuni e provincie interessate.

Nel mentre gli incassi nel febbraio scorso furono superiori a quelli del febbraio 1880 di 11,327,892. 84, si ha che gli incassi effettuati nei due primi mesi di gennaio e febbraio sommano a L. 196,719,976. 69 contro 176,822,718. 25 nei primi due mesi dell'anno 1880 e quindi sono in aumento di L. 19,57,198. 44.

I pagamenti fatti per conto dei diversi Ministeri nel mese di febbraio 1881 in confronto con quelli del 1880, sono :

	1881	1880
Ministero del Tesoro.....	43,892,365 13	18,863,086 81
Id. delle finanze.....	8,358,238 67	8,451,932 86
Id. di grazia e giustizia e dei culti.....	1,986,535 18	2,038,492 43
Id. degli affari esteri.....	530,165 75	530,417 01
Id. dell'istruzione pubblica.....	2,223,395 32	2,274,709 88
Id. dell'interno.....	3,760,661 42	3,715,612 93
Id. dei lavori pubblci.....	9,246,239 54	6,820,696 63
Id. della guerra.....	16,261,469 44	13,645,105 38
Id. della marina.....	4,149,988 96	2,166,138, 29
Id. dell'agricoltura, industr. e commercio.	1,479,342 35	669,998 04
TOTALE PAGAMENTI L.	91,848,401 76	59,179,239 76

I pagamenti quindi nel febbraio 1881 furono superiori a quelli di gennaio 1880 di L. 32,669,162. 00.

I pagamenti dei due mesi poi dell'anno 1881 che sommarono a L. 174,671,514. 24, risultano superiori di L. 59,559,760. 87 a quelli dei mesi corrispondenti dell'anno 1880 in cui furono di L. 135,111,753. 37.

A formare la maggiore spesa di L. 24,960,328. 32 nel Ministero del Tesoro vi ha principalmente contribuito la circostanza d'essersi eseguita nel febbraio 1881 l'assegnazione di L. 21,402,589. 23 del semestre, al 1° gennaio di detto anno, della rendita consolidata 5 0/0 in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del Consorzio degli Istituti di emissione. Consimile assegnazione per la scadenza 1° gennaio 1880 ebbe luogo invece nel mese di marzo successivo.

Ecco per ultimo i risultamenti del conto del Tesoro al 28 febbraio 1881:

Attivo

Fondo di cassa fine 1880	L. 150,906,179 41
Crediti di Tesor. Id.	» 180,624,889 82
Incassi al 28 febbraio 1881	
Entrata ordinaria	» —
Entrata straordinaria	» 196,779,956 69
Debiti di Tesorer. al 28 febbraio 1881	» 494,575,454 17
Totale L.	1,022,886,500 09

Passivo

Debiti di Tesoreria alla scadenza del 1880	L. 456,628,918 56
Pagamenti al 28 febbraio 1881	» 174,671,514 24
Fondo di cassa 28 febbraio 1881	» 137,891,576 11
Crediti di Tesoreria id.	» 253,694,491 18
Totale L.	1,122,886,500 09

Al fondo di cassa che esisteva al 31 gennaio 1881 si sono portati in diminuzione cent. 89 in seguito ad ulteriore revisione di conti ed accertamento di versamenti e pagamenti in ordine al vigente sistema di contabilità. Altre variazioni potranno forse aver luogo per l'avvenire sino alla formazione del rendiconto generale consuntivo.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 26 Marzo.

Passata la prima impressione dell'eccidio di Pietroburgo, giornali e speculatori vennero fuori con la questione delle alleanze, e ciascuno naturalmente interpretava le conseguenze del truce avvenimento a seconda delle tendenze e degli interessi proprii, e del proprio paese. Quantunque finora non si tratti che di mere impressioni e nulla più, poichè ancora tutto è mistero per ciò che riguarda la nuova politica interna della Russia, quanto intorno ai progetti che il nuovo Czar intenderà seguire nelle relazioni internazionali, tuttavia l'opinione prevalente fu, che almeno per del tempo, non vi fossero motivi per temere dall'assunzione al trono di Alessandro III preoccupazioni per la pace europea. È probabilmente a questa unanime interpretazione che si debbono le ottime disposizioni che regnarono nell'ottava nella maggior parte delle Borse, le quali proseguirono senza esitazione nella via del rialzo, a ciò predisposte anche dalle migliorate condizioni monetarie dei mercati. Il prestito francese di un miliardo venne coperto con le sottoscrizioni, non una ma ben quindici volte, e anche questa circostanza fu una delle cause del progredire dei valori pubblici, inquantochè le forti riduzioni avvenute nelle sottoscrizioni fecero ritornare sul mercato forti masse di capitali in cerca d'impiego.

A Parigi questa tendenza al rialzo, specialmente nei primi giorni dell'ottava, andò accettandosi più che altrove, ma verso la fine vi furono alcune oscillazioni di ribasso provocate dal timore di una crisi ministeriale che avrebbe potuto aver luogo sulla questione dello scrutinio di lista. Scomparso anche questo pericolo si riguadagnò subito il terreno. Il 5 0/0 da 120,82 saliva a 121,10; il 3 0/0 da 84,05 a 85,67; il 3 0/0 ammortizzabile da 85,65 a 86,65, e la rendita italiana da 90,25 a 91,40.

A Londra pure la settimana trascese in rialzo tanto per i valori indigeni che per gl'internazionali essendo saliti i consolidati inglesi da 100 a 100 1/4; e la rendita italiana da 89 a 89 1/8. La rendita turca rimase invariata a 13 1/8. Sul mercato libero il denaro fu abbastanza abbondante ragione per cui le firme primarie a tre mesi furono facilmente scontate al 2 1/2 per cento.

A Berlino la rendita italiana da 90,30 saliva a 90,90.

In Italia tanto la speculazione che gli altri operatori essendo interessati al rialzo la settimana fu abbastanza attiva per molti valori, e segnò aumenti per la maggior parte di essi.

La rendita 5 0/0 da 91,90 saliva a 92,40 in contanti, e a 92,90 per fine Aprile.

Sul 3 0/0 si fece qualche operazione fra 55,70 e 55,90.

I prestiti cattolici quantunque con pochi affari ebbero anch'essi qualche miglioramento. Il Blount da 92,60 saliva a 93, e i certificati del Tesoro 1860-64 da 93,15 o 93,35. Il Rothschild nominale sempre a 96.

I valori ferroviarii ebbero discreta ricerca e prezzi in aumento. La Banca Nazionale da 2160 andava a 2240; la Banca Toscana da 810 a 815; la Banca Romana da 1110 a 1135; la Banca Generale da 632 a 652; il Banco di Roma da 593 a 620, e il Credito Mobiliare da 893 a 920.

Le azioni della Regia Tabacchi furono negoziate fra 875 e 885.

I valori ferroviari trascorsero anch'essi con una certa attività, e con prezzi molto fermi. Notiamo le azioni meridionali negoziate fino a 475; le obbligazioni *idem* e 284; le nuove sarde a 284,25; le azioni romane a 135,50; le Alta Italia a 284,75; e le Pontebbano a 447,50.

Le cartelle fondiari sempre ben tenute. Roma resta a 481; Torino a 505; Milano a 510; Napoli a 503,50; Palermo a 505, e Cagliari a 476.

Le obbligazioni 3 0/0 del Municipio di Firenze furono negoziate da 55,50 a 55,70.

I Napoleoni chiudono a 20,30; il Francia a vista e 101; e il Londra a 3 mesi a 25,45.

Chiudiamo con la consueta rassegna del movimento bancario.

La Banca d'Inghilterra alla fine della settimana scorsa, in confronto della precedente segnava le seguenti variazioni: in *diminuzione* il numerario di sterline 219,944; e la circolazione di 210,955; e in *aumento* il portafoglio di sterline 1,853,154; il conto del Tesoro di 3.0850; i conti correnti di L. 1,523,409 e la riserva di 25,110.

Quadro dell'importazione ed esportazione dei metalli preziosi dal Regno Unito, durante la settimana terminata il 16 corr.

	Importazione	Esportazione
Oro	Ls. 163,126	305,617
Argento	» 114,030	129,500
	<u>277,156</u>	<u>435,117</u>

La Banca di Francia alla stessa data segnava in *aumento* il portafoglio di Fr. 163,000,000 i conti correnti di Fr. 265,500,000; il numerario di Francia 33,000, e le anticipazioni di Fr. 45,000,000 e in *diminuzione* la circolazione di fr. 7,000,000.

La Banca Romana al 20 febbraio presentava la seguente situazione: Cassa riseria L. 16,915,110. 53; Portafoglio L. 31,385,100. 90; Anticipazioni Lire 1,229,601. 05; Circolazione L. 43,393,697; Conti correnti a vista L. 1,054,790. 20 e Conti correnti a scadenza L. 8,488,369. 44.

La Banca Nazionale Toscana al 10 febbraio presentava: Cassa riserva L. 21,606,827. 79; Portafoglio L. 27,556,779. 30; Anticipazioni L. 1,064,380; Circolazione L. 49,686,700; Conti correnti a vista h. 194,859. 73; Conti correnti a scadenza Lire 5,956,752. 92.

NOTIZIE COMMERCIALI.

Cereali — Il commercio dei grani, granturchi, ed altre granaglie continua in ribasso e con affari limitati allo stretto consumo; le ragioni di questo stato di cose le abbiamo ripetute più volte, e sono le diminue o cessate esportazioni di cereali nostri, il continuo arrivo di merce estera, e le belle promesse di buon raccolto primaverile. Tutto fa credere che l'odierna situazione si normalizzerà e che l'epoca dei rialzi si farà molto aspettare benchè su qualche mercato si sia manifestata un'opinione contraria. Vedremo. Notiamo frattanto che, malgrado questi sempre crescenti ribassi,

odonsi dall'un capo all'altro d'Italia lamenti pel caro prezzo del pane e delle paste. Le notizie delle campagne continuano ad essere buone, ma la pioggia è vivamente desiderata nella maggior parte delle nostre provincie. Il movimento della settimana è stato il seguente: A *Messina* affari scarsi e prezzi in ribasso. I Realforte si venderono a L. 27.96 al quintale; i Sammartinara a L. 28.36; e i Taranto a L. 26.98. — A *Bari* i grani rossi invariati da L. 25 a 25.50 al quintale, e i bianchi sostenuti da L. 26 a 26.25. — A *Bartetta* i grani si venderono da L. 26 a 26.50 al quintale, e le avene a L. 20.50. A *Napoli* in borsa i grani pronti realizzarono L. 20.50 all'ettolitro. — In *Ancona* i grani marchigiani furono venduti a L. 25 al quintale, i grani degli Abruzzi a L. 24 e i granturchi da L. 17 a 18. — A *Genova* i grani nostrali furono venduti da L. 27.50 a 30.25 al quintale; i grani provenienti dal Mar Nero, dal Danubio, e dalla Polonia da L. 21.75 a 24.25 all'ettolitro. — A *Torino* e i grani furono venduti da L. 28.50 a 30.50 al quintale; il granturco da L. 18 a 19 e il riso bianco fuori dazio da L. 29 a 39. — A *Vercelli* i risi con aumento di 25 a 50 centesimi furono venduti da L. 30.50 a 35.50 al sacco di 140 litri. — A *Milano* il listino segna da L. 26.50 a 28 il quintale, per i grani; da L. 16.50 a 19.50 per i granturchi, e da L. 28.36 per il riso fuori dazio. — A *Rovigo* i prezzi praticati furono di L. 24.50 a 25.50 al quintale per i grani; di L. 25.50 a 26.25 per detti di Piave e di L. 18.25 a 18.50 per i granturchi. — A *Ferrara* e a *Bologna* i grani furono spediti da L. 27.50 a 28.50 al quintale; e a *Firenze* i grani bianchi si aggirarono sulle L. 17 e i rossi sulle L. 16,25 al sacco di tre staia.

Oli d'oliva. — Durante l'ottava è stato segnalato il seguente movimento: A *Diano Marina* la richiesta in olii fini e sopraffini fu discretamente abbondante, ma gli affari conchiusi furono scarsi a motivo delle pretese dei possessori. I sopraffini si venderono da L. 165 a 170 al quintale; i fini da L. 155 a 160 i mezzo fini da L. 145 a 150; i mangiabili da L. 125 a 140, e i nuovi più adatti per ardere che per mangiare da L. 100 a 110. — A *Genova* si venderono da circa 800 quintali di olii al prezzo di L. 110 a 117 al quintale per Termini; di L. 115 per Bari andanti; di L. 140 per detto sopraffine, e di L. 114 a 120 per gli olii di Sardegna secondo il merito. — A *Firenze* e nelle altre piazze della Toscana i prezzi variarono da L. 75 a 85 per soma di chilogrammi 60,200. — A *Napoli* il Gallipoli pronto fu quotato a D. 30.70 per salma e il Gioja a D. 80.25 per botte e a *Bari* i prezzi estremi furono di L. 95 e 143 al quintale.

Caffè. — Contro ogni aspettativa si è manifestata durante la settimana una viva domanda, che dette luogo a numerose transazioni, nella massima parte dei mercati. — A *Genova* si venderono da 6000 sacchi di caffè al prezzo di L. 112 ogni 50 chilog. per il Portoricco; di L. 75 per il Santos; di L. 87.50 per il Caravellas, e da L. 58 a 65 per il Bahia. — In *Ancona* si praticò da L. 270 a 305 al quint. per il Rio; da L. 260 a 270 per il Bahia; da L. 350 a 380 per il Portoricco e da L. 295 a 305 per il S. Domingo. --

